

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23
DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23
DICEMBRE 2000 N. 388
LOTTO 2 (CIG 3853533407) E LOTTO 3 (CIG 38535523B5)

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 7 agosto 2012 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

SOENERGY s.r.l., sede legale in Argenta (FE) - 44011, Via Pietro Vianelli 1, capitale sociale Euro 2.500.000,00= (duemilionicinquecentomila), iscritta al Registro delle Imprese di Ferrara al n. 01565370382, P. IVA 01565370382, domiciliata ai fini del presente atto in Argenta (FE) - 44011, Via Pietro Vianelli 1, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Ing. Renato Guerzoni, giusta poteri allo stesso dal Consiglio di Amministrazione in 20/12/2002 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");



PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;



- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di gas naturale, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 7 Lotti geografici ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 30/01/2012 del e nella Gazzetta dell'Unione Europea n. S 19 in data 28/01/2012.
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra del Lotto 2 (Lombardia e Trentino Alto Adige) e Lotto 3 (Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia) a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi la fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla S2C - Compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni S.p.A. avente n. 01000003709 di importo pari ad Euro 1.751.200,00= (unmilionesettecentocinquantunomiladuecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto 2, la cauzione definitiva rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A. avente n. 407250 di importo pari ad Euro 1.728.170,00 =



(unmilionesettecentoventottomilacentosettanta/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto 3; il Fornitore ha effettuato un versamento presso la UniCredit S.p.A., codice IBAN IT40D020080536500004887937 intestato alla Consip S.p.A. in data 28 agosto 2012 pari ad un importo di Euro 11.141,00 a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, per il Lotto 2 ed un versamento presso la UniCredit S.p.A., codice IBAN IT40D020080536500004887937 intestato alla Consip S.p.A. in data 28 agosto 2012 pari ad un importo di Euro 10.938,00 a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, per il Lotto 3;

- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (*Capitolato Tecnico e relativa Errata Corrige*) e relativa appendice "Flusso Datamart", l'Allegato "B" (*Offerta Economica del Fornitore*), l'Allegato "C" (*Modello di Ordinativo di Fornitura*), l'Allegato "D" (*Corrispettivi*), l'Allegato "E" (*Condizioni Generali*) e l'Allegato "F" (*Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I*).



ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
 - d) **Data di Attivazione della Fornitura**: data di inizio di erogazione del gas naturale;
 - e) **Fornitore**: l'impresa risultata aggiudicataria del Lotto 2 (Lombardia e Trentino Alto Adige) e Lotto 3 (Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia) della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Lotto**: il quantitativo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: Lotto 2 (Lombardia e Trentino Alto Adige) e Lotto 3 (Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia);
 - g) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.



4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura di gas naturale, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti, del Lotto 2 (Lombardia e Trentino Alto Adige) e Lotto 3 (Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia), nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi (*Flusso Datamart allegato al Capitolato Tecnico*) ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire gas naturale ed i servizi di cui la comma 1, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo (c.d. *massimale*) pari a 55.000.000 smc per il Lotto 2 e 54.000.000 smc per il Lotto 3.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti in formato elettronico attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
5. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto



quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti, ai sensi dell'art.27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

6. Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, un lotto abbia esaurito il quantitativo massimo e l'incremento previsto ai sensi del precedente comma, al fine di soddisfare le richieste di adesione alla presente Convenzione, è facoltà del Fornitore richiedere a Consip di aumentare il quantitativo di detto lotto (c.d. *lotto beneficiario*) del 10% del relativo quantitativo di cui al precedente comma 2 (c.d. *plafond aggiuntivo*) nel limite della disponibilità del/i massimale/i del/i lotto/i cedente/i. Il quantitativo prelevato dai lotti cedenti non può essere superiore al 10% del massimale del lotto cedente. In caso di aggiudicazione di più di 2 lotti, il quantitativo del massimale del lotto beneficiario potrà essere incrementato usufruendo del massimale degli altri lotti, a partire da quello per il quale il rapporto tra il quantitativo degli Ordinativi di Fornitura complessivamente emessi alla data di richiesta di attivazione del *plafond* e il quantitativo massimo del lotto risulti il più basso. Ai fini del calcolo quantitativo degli Ordinativi di Fornitura complessivamente emessi si farà riferimento esclusivamente al dato ricavato dal *Flusso Datamart*. La richiesta di attivazione del *plafond* aggiuntivo viene comunicata con raccomandata a.r., anticipata a mezzo fax, alla Consip S.p.A. ed autorizzata da quest'ultima.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal **5 ottobre 2012**; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo complessivo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo complessivo massimo stabilito. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo complessivo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di n. 12 mesi a partire dalla Data di Attivazione della Fornitura, così come definita al precedente art. 2, comma 1, lett. d) della presente Convenzione.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE



1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche:
 - a) ad assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
 - b) a stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione il contratto relativo al servizio di trasporto e distribuzione con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - c) a garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.
2. Il Fornitore s'impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei PdC/PdR che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.
3. Il Fornitore si impegna, a comunicare ad ogni Amministrazione, entro 3 (tre) mesi prima della scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione, un file in formato concordato, contenente l'anagrafica completa di tutte le utenze attivate nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l'indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L'anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un'attivazione quali, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura - "*Elenco delle utenze*".
5. A parziale deroga ed integrazione di quanto stabilito all'art. 9, comma 13 dell'Allegato E - Condizioni Generali, è ammessa la cessione dei crediti del Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06. In particolare, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 117, le Amministrazioni contraenti, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegnano irrevocabilmente a riconoscere al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura. Potranno essere oggetto di tale cessione, pertanto, anche i crediti che devono venire a maturazione (c.d. *crediti futuri*) dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura. I suddetti atti di cessione dovranno contenere, inoltre, i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei Punto/i di Consegna/Riconsegna, così come definiti ai commi 13 e 14 dell'art. 1 dell'Allegato A - Capitolato Tecnico, cui si riferisce l'atto.
6. Posto che la *lex specialis* di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 17, comma 2 dell'Allegato E - Condizioni Generali, le Parti,



ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 17, comma 1 del citato Allegato E, prendono atto che, in considerazione della natura dell'oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 17 non trovano applicazione.

ARTICOLO 7

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico.
2. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3, comma 9, delle Condizioni generali, qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo o non correttamente compilato il Fornitore deve darne comunicazione all'Amministrazione entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, secondo quanto prescritto al paragrafo 4, commi 8 e 9, del Capitolato Tecnico.
3. Per l'esecuzione della fornitura di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nelle modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'Appendice al Capitolato Tecnico allegato alla presente Convenzione, l'elaborazione di *reports* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro n. 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "*Information Technology*", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;



- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di:
- PdC/PdR,
 - Matricola contatore,
 - Indirizzo di fornitura,
 - Indirizzo di fatturazione,
 - volume stimato per ciascun PdC/PdR per n. 12 mesi,
 - data di attivazione della fornitura,
 - data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
3. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture erogate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nell'Appendice del Capitolato Tecnico.
4. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali. La trasmissione dei suddetti dati potrà avvenire anche unitamente alle fatture relative a ciascun periodo di riferimento.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati secondo quanto indicato al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico nonché sulla base di quanto indicato nell'Offerta Economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di Fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a n. 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a



spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente, intestato al Fornitore presso la Banca Carisbo, filiale di Argenta, Codice IBAN IT47Z063851869307400000527T, sul conto corrente, intestato al Fornitore presso la Banca Popolare di Milano, filiale di Argenta, agenzia 0098, Codice IBAN IT50H0558467170000000000200, sul conto corrente, intestato al Fornitore presso la BNL Gruppo BNP Paribas, filiale di Ferrara, ag.1, Codice IBAN IT08R0100513000000000001144, sul conto corrente, intestato al Fornitore presso la Banca UGF, filiale di Ferrara, ag. Via Bologna, Codice IBAN IT62D0312713000000000003209. Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

4. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.
6. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9 delle Condizioni Generali, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
7. Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID - Rapporto Interbancario Diretto) sul conto corrente indicato al precedente comma 3, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,025 eurocent/smc. In tal caso si applicherà, ai sensi del Paragrafo 7 della Determinazione Avcp n. 4/2011, quanto previsto nell'articolo 9, comma 5, delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 10

PENALI

Fermo restando quanto previsto all'art. 12 delle Condizioni Generali:

1. Per ogni mese di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore Locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura indicata nell'Ordinativo di Fornitura, per ciascun PdC/PdR, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 1.500,00=(millecinquecento/00), e comunque fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il valore della mancata fornitura verrà calcolato moltiplicando il



quantitativo stimato del contratto di fornitura per la media degli ultimi 4 aggiornamenti trimestrali delle tariffe AEEG, dividendo per 365 e moltiplicando per il numero di giorni di ritardo.

2. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore Locale, in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni applicheranno al Fornitore una penale pari a Euro 100,00=(cento/00) e comunque fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore della fornitura, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 11 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Per il mancato invio, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini di consegna di cui al precedente art. 8, commi 2 e 4, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a



Euro 1.000,00= (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Per la mancata operatività del Call Center, non imputabile a Consip ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 100,00= (cento/00) per ogni giorno di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 11

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 12/09/2012 dalla S2C - Compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni S.p.A. avente n. 01000003709 di importo pari ad Euro 1.751.200,00= (unmilionesettecentocinquantunomiladuecento/00) per il Lotto 2, cauzione definitiva rilasciata in data 14/09/2012 dalla Elba Assicurazioni S.p.A. avente n. 407250 di importo pari ad Euro 1.728.170,00 = (unmilionesettecentoventottomilacentosettanta/00) per il Lotto 3, il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza trimestrale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha effettuato un versamento presso la UniCredit S.p.A., codice IBAN IT40D0200805365000004887937 intestato alla Consip S.p.A. in data 28 agosto 2012 pari ad un importo di Euro 11.141,00 per il Lotto 2 ed un versamento presso la UniCredit S.p.A., codice IBAN IT40D0200805365000004887937 intestato alla Consip S.p.A. in data 28 agosto 2012 pari ad un importo di Euro 10.938,00 per il Lotto 3.
4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.



ARTICOLO 12

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:

- a) il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati;
- b) il ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 3 (tre) mesi oltre la Data di Attivazione della fornitura.

2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte di Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 13

DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 15

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.



2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 26 settembre 2012

CONSIP S.p.A.	IL FORNITORE
Dott. Domenico Casalino	Ing. Renato Guerzoni
C.F.: CSLDNC62A11L219F	C.F.: GRZRNT64P26A965I
Certificatore: Postecom S.p.A.	Certificatore: ArubaPEC S.p.A
Validità: dal 19/05/2011 al 19/05/2014	Validità: dal 29/08/2012 al 29/08/2015

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione della Fornitura); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto);



Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente);
Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di
organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei
flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 26 settembre 2012

IL FORNITORE

Ing. Renato Guerzoni

C.F.: GRZRNT64P26A965I

Certificatore: ArubaPEC S.p.A

Validità: dal 29/08/2012 al 29/08/2015